

Herrmann Innovations GmbH

Vendite: In der Leiten 16 97633 Großeibstadt Tel.: +49 9762 93976 24 info@herrmann-innovations.com
www.herrmann-innovations.com

Sede centrale: Herrmann Innovations GmbH Bahnhofstr. 32 93483 Pöding, Germany

Registro delle imprese Regensburg: HRB 5254 Partita IVA / VAT-Id.No. DE198206418 Luogo di adempimento e foro competente: Cham A company of the HERRMANN AG Group - Made in Germany with Passion

Responsabilità per i link La nostra offerta contiene link a siti esterni di terzi, sui cui contenuti non abbiamo alcun controllo. Non possiamo quindi assumere alcuna garanzia per tali contenuti. Dei contenuti delle pagine collegate è sempre responsabile il relativo fornitore o gestore. Al momento del collegamento, le pagine sono state verificate per individuare possibili violazioni di legge. In quel momento non erano riconoscibili contenuti illeciti. Un controllo continuo dei contenuti delle pagine collegate non è ragionevolmente esigibile senza indizi concreti di una violazione. Qualora venissimo a conoscenza di violazioni di legge, rimuoveremo tempestivamente tali link.

1. Le seguenti condizioni costituiscono la base contrattuale dei nostri rapporti commerciali con gli acquirenti dei nostri prodotti e diventano parte del contratto nel momento in cui accettiamo un'offerta contrattuale. Versione agosto 2013. Si considerano escluse eventuali condizioni generali dell'acquirente contrastanti o divergenti. Ci opponiamo espressamente a qualsiasi divieto di cessione contrario. L'accettazione delle offerte degli acquirenti avviene esclusivamente sulla base delle nostre condizioni di vendita, consegna, montaggio e riparazione.

2.1 Siamo autorizzati a cedere i crediti derivanti dal rapporto commerciale. I nostri crediti sono stati ceduti a BFS finance GmbH, Verl. I pagamenti hanno effetto liberatorio esclusivamente se effettuati a BFS finance GmbH. Le coordinate bancarie sono riportate nell'avviso sulla fattura.

2.2 Le nostre offerte non sono vincolanti. Ci vincolano soltanto se espressamente dichiarate giuridicamente vincolanti; altrimenti si considerano «invitatio ad offerendum» (invito a presentare offerte). In questi casi, la conclusione del contratto richiede la nostra conferma scritta dell'ordine. Accordi accessori e assicurazioni verbali dei nostri dipendenti e rappresentanti richiedono la nostra conferma scritta per avere efficacia giuridica.

3. Il luogo di adempimento dei nostri obblighi è la nostra sede o il relativo magazzino di consegna. L'obbligo di consegna viene adempiuto mediante individuazione e messa a disposizione della merce e consegna al personale di trasporto (§ 243 BGB). Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente e non nostro. Vi rientrano anche imposte, dazi e oneri analoghi derivanti dalla spedizione.

4. L'individuazione della merce comporta il trasferimento del rischio della prestazione all'acquirente. In assenza di istruzioni specifiche dell'acquirente, spetta a noi scegliere uno spedizioniere idoneo. Ciò non comporta tuttavia alcuna nostra responsabilità.

5. I nostri prezzi sono netti, oltre all'IVA di legge, franco fabbrica o magazzino. Si aggiungono le spese di imballaggio, l'eventuale montaggio sul posto e i costi accessori. Se tra la conferma dell'ordine e la consegna trascorrono più di quattro mesi, siamo autorizzati ad applicare il prezzo corrente del giorno.

6. I termini di consegna sono vincolanti soltanto se espressamente indicati come tali nella conferma d'ordine. Altrimenti sono indicativi e possono essere superati fino a sei settimane senza che l'acquirente possa farne derivare diritti. Se dopo la conferma risulta che non potremo adempiere, o non potremo farlo tempestivamente o entro il termine supplementare, abbiamo il diritto di recedere dal contratto senza che ne derivino pretese di rivalsa nei nostri confronti. Gli anticipi ricevuti devono essere restituiti. Sono ammesse consegne parziali se economicamente utili per l'acquirente.

7. Se l'acquirente recede senza motivi a noi imputabili che lo autorizzino, ci deve un risarcimento forfettario, senza necessità di prova analitica, pari al 12,5 % del valore netto dell'ordine (IVA inclusa).

8. Il medesimo obbligo sussiste quando siamo costretti a recedere per motivi relativi all'acquirente emersi successivamente. Tali motivi includono in particolare l'insolvenza dell'acquirente, anche senza richiesta di apertura di una procedura concorsuale, la dichiarazione giurata sulla situazione patrimoniale, la conoscenza di altre circostanze rilevanti che ne compromettano l'affidabilità creditizia o il fallimento di tentativi di finanziamento o leasing, salvo che questi siano stati espressamente previsti come condizione risolutiva.

9. Limitiamo la nostra responsabilità alle forme di colpa del dolo e della colpa grave.

10. L'acquirente deve comunicarci per iscritto i difetti evidenti entro due settimane dal ricevimento della merce; in caso contrario, è esclusa la possibilità di far valere la garanzia. Per rispettare il termine è sufficiente l'invio tempestivo. L'acquirente ha l'intero onere della prova di tutti i presupposti della pretesa, in particolare del difetto stesso, del momento in cui è stato rilevato e della tempestività della denuncia.

11.1 Per i difetti della merce, prestiamo inizialmente garanzia mediante riparazione o nuova produzione, a nostra scelta. Se rifiutiamo seriamente e definitivamente l'adempimento, rifiutiamo l'eliminazione del difetto e l'adempimento successivo per costi sproporzionati, l'adempimento successivo fallisce o non è ragionevolmente esigibile per l'acquirente, quest'ultimo può chiedere, a sua scelta, soltanto una riduzione del corrispettivo o lo scioglimento del contratto mediante recesso. In caso di inadempimento di lieve entità, in particolare di un difetto lieve, non sussiste tuttavia un diritto di recesso.

11.2 Garanzia 12 mesi

11.3 Esclusione di responsabilità in caso di interventi di assistenza non autorizzati su prodotti Herrmann Innovations GmbH.

12. Se, dopo il fallimento dell'adempimento successivo, l'acquirente sceglie di recedere per un vizio giuridico o materiale, non gli spetta anche un risarcimento per il difetto. Se sceglie il risarcimento, la merce resta presso di lui se ciò è ragionevolmente esigibile. Il risarcimento è limitato alla differenza tra prezzo di acquisto e valore del bene difettoso. Ciò non si applica se abbiamo causato l'inadempimento in modo fraudolento.

13. I diritti per difetti che non riguardano una costruzione o una prestazione di progettazione e supervisione relativa a essa si prescrivono un anno dopo la consegna della merce. Ciò non si applica se l'acquirente non ci ha denunciato tempestivamente il difetto.

14. Non concediamo all'acquirente garanzie in senso giuridico. Restano invariate le garanzie del produttore.

15.1. Ci riserviamo la proprietà della merce fino al saldo completo di tutti i crediti aperti.

15.2 L'acquirente è tenuto a trattare la merce con cura. Se sono necessari interventi di manutenzione e ispezione, deve effettuarli regolarmente a proprie spese.

15.3. L'acquirente deve comunicarci immediatamente qualsiasi intervento di terzi sulla merce, ad esempio un pignoramento, nonché eventuali danni o distruzione. Deve inoltre comunicarci immediatamente ogni trasferimento del possesso della merce e ogni cambiamento della propria residenza.

15.4. In caso di comportamento dell'acquirente contrario al contratto, in particolare ritardo nel pagamento o violazione di un obbligo di cui ai punti 16.2 e 16.3 della presente disposizione, siamo autorizzati a recedere e a chiedere la restituzione della merce.

15.5. L'acquirente è autorizzato, fino a revoca, a rivendere o utilizzare la merce nell'ambito della normale attività commerciale; tuttavia, ci cede fin d'ora tutti i crediti per il pagamento del prezzo, fino all'importo finale della fattura IVA inclusa, che derivano dalla rivendita o lavorazione nei confronti dei propri clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce sia stata utilizzata senza o dopo la lavorazione. Accettiamo la cessione. Se tra noi e l'acquirente sussiste un rapporto di conto corrente ai sensi del § 355, comma 2, BGB HGB, la cessione anticipata comprende anche il saldo riconosciuto. Restiamo autorizzati a riscuotere il credito anche dopo la cessione. Resta invariata la nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito. Ci impegniamo tuttavia a non riscuoterlo finché l'acquirente adempie agli obblighi di pagamento con i proventi incassati, non è in ritardo e, in particolare, non è stata richiesta l'apertura di una procedura concorsuale o di un accordo extragiudiziale con i creditori per il risanamento dei debiti (§ 305 I 1 InsO), non è in corso un procedimento relativo ad assegni o cambiali e non è intervenuta una sospensione dei pagamenti. In tali casi possiamo esigere che l'acquirente comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione, consegni la documentazione pertinente e informi il debitore terzo della cessione. L'autorizzazione alla riscossione riguarda l'intero credito risultante dal saldo.

15.6 Con la cessazione dell'autorizzazione alla riscossione ai sensi del punto 5 di questa clausola, l'acquirente non è più autorizzato a installare, mescolare in modo inseparabile o lavorare la merce con riserva di proprietà.

15.7 Se l'acquirente incorpora la merce con riserva di proprietà come parte essenziale di un proprio immobile, cede fin d'ora i crediti derivanti dalla vendita commerciale dell'immobile o di diritti immobiliari, fino al valore della merce, con tutti i diritti accessori e con priorità rispetto al resto. Accettiamo la cessione.

15.8 Su richiesta dell'acquirente, ci impegniamo a liberare le garanzie che ci spettano nella misura in cui il loro valore realizzabile supera di oltre il 20% i crediti da garantire. Salvo che l'acquirente dimostri un valore realizzabile inferiore della merce con riserva di proprietà, si assumono i prezzi di acquisto dell'acquirente o, in caso di lavorazione, i costi di produzione del bene dato in garanzia o della quota di comproprietà, deducendo in ciascun caso una riduzione di valutazione consentita fino al 45% del credito garantito per possibili minori ricavi. La scelta della garanzia da liberare spetta a noi.

16.1. Le nostre fatture sono pagabili entro due settimane dall'emissione. Salvo diversa autorizzazione espressa per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati senza detrazioni.

16.2. Il fornitore è autorizzato a cedere i crediti derivanti da forniture e prestazioni a fini di finanziamento.

17.1. Se è stato autorizzato per iscritto un pagamento rateale, il credito residuo diventa immediatamente esigibile quando una rata resta insoluta per oltre un mese o, per la terza volta, le rate non vengono pagate integralmente e/o puntualmente.

17.2. Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento, tutti gli altri crediti diventano immediatamente esigibili senza necessità di una messa in mora separata.

18. È esclusa la compensazione con controcrediti dell'acquirente in ogni caso, salvo che siano incontestati o accertati con decisione definitiva.

19. I pezzi sostituiti diventano di nostra proprietà. Vengono accreditati soltanto se espressamente concordato per iscritto.

20. I costi di riparazione vengono calcolati in base al tempo di lavoro e ai materiali utilizzati. I nostri tecnici devono redigere rapporti di lavoro che l'acquirente è tenuto a controfirmare. Si applicano le tariffe giornaliere del lavoro vigenti alla data di emissione della fattura.

21.1 Queste condizioni si applicano anche ai rapporti con clienti esteri. Sono escluse la Convenzione dell'Aia sulla vendita del 1.7.64, la EKG e la EKAG del 17.7.73.

21.2 Per forniture e prestazioni ad acquirenti esteri, si considera espressamente concordato che, in caso di ritardo nel pagamento, tutti i costi sostenuti dal fornitore per far valere i diritti, giudiziali ed extragiudiziali, siano a carico dell'acquirente.

22.1 Se il contraente è un imprenditore commerciale, il foro competente per tutte le controversie è la sede dell'azienda del fornitore. Il fornitore è tuttavia autorizzato ad agire anche presso il foro del contraente.

22.2. Il rapporto contrattuale è soggetto, per entrambe le parti, esclusivamente al diritto tedesco.

23. Qualora singole disposizioni siano inammissibili, l'inefficacia deve limitarsi alla clausola interessata. Tali disposizioni devono essere interpretate, mediante interpretazione integrativa del contratto e tenendo conto delle intenzioni di entrambe le parti e delle norme di legge, nel modo più vicino possibile alla clausola in questione.

Copyright © Herrmann Innovations GmbH 2022. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione parziale o integrale senza autorizzazione espressa. Tutti i marchi e i nomi di prodotto citati appartengono ai rispettivi titolari e devono essere considerati tali.